

09416-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere lo generalità e
gli altri di di diritto divi,
a norma dell'art. 102
d.lgs. 11/2008 quanto
 di di di di di di
 a di di di di di di
 in posto dalla legge

EW



SENTENZA



[Handwritten signature]

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17/12/2020 la Corte d'appello di Trento, sezione per i minorenni, confermata la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [REDACTED] responsabile del reato di tentato furto aggravato, ha, in parziale riforma della stessa, rideterminato la pena nella misura di tre mesi e sedici giorni di reclusione e 178,00 euro di multa.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 1 e 32 d.P.R. n. 448 del 1988 e art. 423 cod. proc. pen.), con conseguente nullità, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen., della contestazione della recidiva (violazione delle norme in tema di esercizio delle facoltà del P.M.), nonché per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (lesione del diritto di intervento e difesa dell'imputato) e, infine per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso si duole del fatto che il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere acquisito il personale consenso dell'imputato alla definizione del processo allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, avesse autorizzato il P.M., nonostante l'opposizione della difesa, a contestare la recidiva, erroneamente richiamando l'art. 423 cod. proc. pen.

Si osserva che, una volta acquisito il consenso dell'imputato – che esprime una scelta fondata sugli atti esistenti e sul tenore della contestazione formulata –, non sono consentite contestazioni suppletive, potendo il giudice soltanto provvedere secondo una delle opzioni previste dallo stesso art. 32, commi 1 e 2. Ne discende che, del pari illegittimamente, il giudice – peraltro senza spiegare all'imputato le conseguenze del mutamento dell'imputazione – aveva ammesso il rito abbreviato richiesto.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 32 e dell'art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della libertà controllata.

Si osserva: a) che, ove il giudice di primo grado, a fronte del consenso prestato dall'imputato ai sensi dell'art. 32, comma 1 cit., avesse ritenuto di poter decidere in udienza preliminare, avrebbe dovuto, in caso di condanna applicare una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva; b) che le ragioni che avevano condotto a respingere la richiesta di conversione della pena detentiva nella libertà controllata erano manifestamente illogiche, in quanto si concentravano solo su alcuni dei parametri richiamati dal citato art. 30.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 164 e 168 cod. pen., giacché l'applicazione nel presente procedimento, secondo quanto osservato con i motivi che precedono, di una pena pecuniaria o della libertà controllata avrebbe reso insussistenti i presupposti per disporre la revoca della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza del 21/02/2018 da parte del g.u.p. del Tribunale per i minorenni di Trento.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato.

Il consenso che l'imputato è chiamato a prestare alla definizione del processo allo stato degli atti esprime l'adesione del primo al procedimento "a prova contratta", quale è quello che si instaura e che può definirsi, ai sensi dell'art. 32, nella udienza preliminare, con uno dei possibili epiloghi rappresentati dal proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen., dal non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto o infine, dalla condanna.

Siffatta manifestazione di volontà è resa necessaria dal rispetto dell'art. 111, comma 5, Cost., e quindi dal principio generale del contraddittorio nella formazione della prova.

Pertanto, come chiarito da Sez. 6, n. 14173 del 19/02/2009, E., Rv. 243687 - 0, la necessità del consenso dell'imputato "costituisce a un tempo condizione dell'utilizzazione *in malam partem* degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari e di ammissibilità della definizione anticipata del processo con la formula adottata, atteso che la concessione del perdono o dell'irrilevanza del fatto presuppongono l'affermazione della penale responsabilità" (e, infatti, in questa prospettiva, Corte cost. 16/05/2002, n. 195, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, cit., nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità).

Ora, da tale premessa - ossia dalla funzione del consenso di consentire l'utilizzazione degli elementi acquisiti nella fase delle indagini preliminari in vista di un'eventuale affermazione di responsabilità - può trarsi la coerente conseguenza che il consenso dell'imputato alla definizione del processo allo stato degli atti (nel caso di specie, con sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto) è della stessa natura e mira alla tutela degli stessi interessi sottesi alla previsione della necessità di espressa richiesta personale con procura



speciale, del rito abbreviato, sicché può dirsi che la formulazione di quest'ultima include la prima (Sez. 5, n. 38956 del 31/05/2013. H., Rv. 257119 - 0).

E, tuttavia, ciò non implica affatto il reciproco, ossia una equiparazione completa dei due istituti che, secondo la prospettazione del ricorrente, dovrebbe condurre ad estendere anche al consenso prestato ai sensi dell'art. 32, comma 1 cit. la conclusione per quale nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice, è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019 - dep. 13/02/2020, Halan, Rv. 277706 - 01).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che siffatto rito si caratterizza per tre elementi distintivi: è un giudizio allo stato degli atti; è un giudizio nel quale l'imputato accetta di essere giudicato rinunciando al contraddittorio sulla formazione della prova; è un giudizio che prevede un trattamento sanzionatorio premiale per la scelta fatta dall'imputato. Il fatto che il legislatore abbia previsto (artt. 441, comma 5, e 438, comma 5, cod. proc. pen.) che la base cognitiva del giudizio possa essere ampliata da una richiesta di integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, non muta la natura del giudizio che è e rimane comunque "allo stato degli atti". Infatti l'imputato continua a rinunciare al contraddittorio sulla formazione delle prove acquisite e per esempio a far valere le nullità a regime intermedio, la incompetenza per territorio e le inutilizzabilità c.d. fisiologiche. Tali rinunce processuali, eventualmente temperate dalla possibilità di richiedere una integrazione probatoria (utile ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del processo) sono il frutto di una scelta dell'imputato fondata proprio sullo "stato degli atti". La anzidetta valutazione degli "atti" non può prescindere dal tenore della imputazione che costituisce, per il suo contenuto, la sintesi degli addebiti che vengono mossi proprio in loro funzione. Tale considerazione vale tanto per il rito abbreviato c.d. "secco", quanto nel caso del rito abbreviato condizionato.

Ora, gli effetti appena indicati caratterizzano, appunto, il rito abbreviato quale risulta ammesso dal giudice, non invece la disciplina di cui all'art. 32, comma 1, cit., in cui la definizione allo stato degli atti alla quale l'imputato consente (e che non si identifica, a differenza, come s'è visto, dell'ipotesi reciproca, nella richiesta di giudizio abbreviato) riguarda solo la possibilità di conseguire le pronunce sopra ricordate di cui al comma 1 dell'art. 32 stesso ovvero, qualora il p.m. chieda, sempre in tale fase, l'applicazione di una sanzione come conseguenza dell'affermazione di responsabilità, l'irrogazione, da parte del



giudice dell'udienza preliminare, della pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva diminuita sino alla metà.

Ma questi esiti non sono vincolati dalla prestazione del consenso dell'imputato ossia non cristallizzano la situazione come nel caso in cui venga ammesso il rito abbreviato (che, infatti, rappresenta istituto distinto, anch'esso applicabile – e, in concreto applicato nel caso di specie – dinanzi al tribunale per i minorenni).

Ed infatti, come riconosce lo stesso ricorrente, il giudice dell'udienza preliminare ben potrebbe disporre il rinvio a giudizio dell'imputato.

Proprio questo rilievo dimostra che l'imputato non ha alcun diritto alla definizione allo stato degli atti e che la sua posizione non è in alcun modo equiparabile, sotto questo aspetto, a quella dell'imputato ammesso al giudizio abbreviato.

Ne discende: a) che nel corso della discussione nulla osta all'applicazione dell'art. 423 cod. proc. pen., con la conseguenza che, in sede di udienza preliminare, la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero può essere validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione (Sez. 5, n. 53701 del 21/09/2018, Caratozzolo, Rv. 275229 – 01) e che, pertanto, legittimamente è stata contestata la recidiva; b) del tutto legittimamente, nel caso di specie, è stato disposto il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato.

2. Il secondo motivo è, in conseguenza, infondato, quanto al primo profilo, poiché, una volta introdotto il rito abbreviato, il giudice non è affatto tenuto ad irrogare le pene di cui al comma 2 dell'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988.

Quanto al secondo profilo, la doglianza è inammissibile, dal momento che il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva è stato argomentato in relazione alla particolare gravità dei precedenti (furti commessi nel 2016, nonché lesioni e violenza di gruppo nei confronti di minorenni). Il ricorso invoca del tutto genericamente gli altri parametri di cui all'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988, senza concretizzarli e senza illustrare che incidenza avrebbero rispetto ai dati valorizzati dalla Corte territoriale.

3. Il terzo motivo, logicamente dipendente dall'accoglimento dei precedenti (e dalla conseguente invocata applicazione della sola pena pecuniaria o della libertà controllata), resta travolto dalla reiezione di quest'ultimo.

4. Non si procede alla condanna alle spese, poiché l'imputato era minorenne all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso il 24/02/2022


Il Consigliere estensore



[Handwritten mark]

Il Presidente



CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
18 MAR 2022
IL FUNZIONARIO  O

[Handwritten mark]